

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

0000000000000000000000000000000000

27 FEB. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

27 FEB. 2004

ADDI: _____ NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RILIUNTA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTACIOVANNI	Enzo	"
ACCELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: ROBILOTTA-VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N. -136-

OGGETTO:

costituzione della "territoriale lazio s.p.a." per la gestione di attività e servizi funzionali allo sbocco occupazionale di lavoratori socialmente utili, cantieristi e di altre categorie svantaggiate di lavoratori



136 27 FEB. 2004

Oggetto: Costituzione della "Territoriale Lazio S.p.A." per la gestione di attività e servizi funzionali allo sbocco occupazionale di lavoratori socialmente utili, cantieristi e di altre categorie svantaggiate di lavoratori.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore alla scuola, formazione e lavoro di concerto con l'Assessore all'ambiente

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei Lavori Socialmente Utili";

VISTA la legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 recante "Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione";

VISTO ,in particolare, l'articolo 15 (Cantieri scuola lavoro finanziabili) della predetta l.r. 29/1996;

VISTA la DGR 1535/2001 recante "Cantieri scuola e lavoro attivati dagli enti parco dell'Appia antica, dei Castelli Romani, dei Monti Lucretili e dei Monti Simbruini. Stabilizzazione occupazionale";

VISTA la DGR 1250/2002 recante "Attivazione di progetti di utilizzazione di lavoratori già impiegati nei cantieri scuola e lavoro finalizzati all'occupazione permanente promossi dagli Enti parco regionali dell'Appia antica, dei Castelli romani, dei Monti Lucretili e dei Monti Simbruini" con la quale è stato disposto che "nelle more dell'attivazione degli interventi diretti alla stabilizzazione occupazionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 21/2002, vengono attivati, da parte degli Enti parco regionali dell'Appia antica, dei Castelli romani, dei Monti Lucretili e dei Monti Simbruini sotto il coordinamento tecnico dell'ARP e nel rispetto delle direttive dell'Assessorato per l'ambiente, specifici progetti nei quali saranno impegnati i cantieristi che abbiano conseguito l'attestato di formazione professionale nell'ambito dei CSL attivati dagli enti medesimi";

VISTA la DGR 1799/2000 avente ad oggetto: "L.R. 25.07.96 n. 29, Capo IV. Interventi quadro di promozione e sostegno agli Enti Utilizzatori di Lavoratori Socialmente Utili che hanno avuto in attività, al 30.04.2000, lavoratori che non possono percepire l'assegno di utilizzo previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Modalità di approvazione e di finanziamento dei progetti. Capitoli 24129 e 24130. Esercizio Finanziario 2000. Deliberazione di concerto";

VISTA la legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 recante "Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito delle politiche attive del lavoro";

VISTA la DGR 1652/2002 avente ad oggetto "Approvazione del Programma operativo per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 21, ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima";

VISTA la DGR 738/2003 avente ad oggetto: "L.R. n. 21 del 22/07/2002. DGR n. 1652 del 13 dicembre 2002. Piano annuale di attività della "Proteo S.p.A.". Approvazione e finanziamento";



Giorgio Simeoni

CONSIDERATO che, attraverso la costituzione di una società di capitali mista, per la gestione dei servizi indicati nell'allegato B alla presente deliberazione (capitolato d'oneri), si intende realizzare la stabilizzazione occupazionale di un cospicuo numero di lavoratori socialmente utili, di cantieristi e di altre categorie svantaggiate di lavoratori ed, al contempo, assicurare la migliore funzionalità e una maggiore economicità dei predetti servizi;

RTENUTO di dover individuare, mediante procedura aperta di evidenza pubblica, il socio/i che, oltre al conferimento del capitale previsto, dovrà/anno apportare la necessaria conoscenza tecnica e capacità gestionale al fine di garantire una ottimale gestione dei servizi indicati;

ESPERITA la procedura di concertazione prevista dal Protocollo tra Regione e parti sociali nell'incontro con le organizzazioni sindacali di categoria del 10 dicembre 2003.

all'unanimità

DELIBERA



1. di approvare e recepire, in conformità alle premesse, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, gli allegati A, B, C e D;
2. di costituire una società di capitali mista denominata "Territoriale Lazio Spa" funzionale allo sbocco occupazionale dei soggetti di cui agli articoli 2 e 4 della L.R. 21/2002 e finalizzata alla crescita economico-occupazionale del territorio regionale;
3. di stabilire che la predetta società persegua gli obiettivi di cui al punto 2 attraverso la gestione di attività e servizi consistenti in interventi diretti alla salvaguardia, tutela, mantenimento, conservazione, valorizzazione e sviluppo sostenibile del patrimonio ambientale regionale, con particolare riferimento alle aree naturali protette, ovvero di attività e servizi inerenti a settori non strettamente connessi a quelli precedenti quali la cultura, il turismo, i servizi sociali, la sanità e l'agricoltura. Su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, d'intesa con gli Assessori regionali competenti in materia di ambiente e in materie relative alle attività e servizi gestiti dalla costituenda società per azioni, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce gli indirizzi, le direttive e gli obiettivi di gestione della costituenda S.p.a.; ridefinendo, al contempo, anche sotto il profilo delle risorse finanziarie impiegate, l'assetto delle attività e dei servizi già affidati, nelle materie di cui trattasi, a soggetti giuridici in rapporto di strumentalità con la Regione";
4. di approvare le linee guida per l'espletamento della procedura di evidenza pubblica finalizzata alla scelta del soggetto/soggetti con cui costituire la società mista e di stabilire, nel limite del 49 per cento del capitale sociale, la quota da attribuire, in prima istanza, al/ai soggetto/soggetti (allegato A);
5. di approvare il capitolato d'oneri (allegato B);
6. di approvare i patti parasociali (allegato C);



Giorgio Simeoni

regab

9

7. di approvare lo schema di statuto (allegato D);
8. di incaricare la "Proteo" S.p.A., ad assumere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 21/2002, la partecipazione azionaria in misura pari, in prima istanza, al 51 per cento del capitale sociale della costituenda società mista;
9. di stabilire che la copertura finanziaria degli oneri relativi alla costituzione della società mista "Territoriale Lazio Spa" e alla fornitura dei servizi previsti nel capitolato d'oneri (allegato B) da parte della società medesima sarà assicurata attraverso stanziamenti, definiti annualmente con legge regionale di bilancio, nell'ambito delle UPB di competenza;
10. di stabilire in Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) il capitale sociale iniziale della costituenda società mista, che sarà sottoscritto attraverso l'emissione di n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni, del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna;
11. di demandare al Direttore del Dipartimento Sociale, l'attuazione della procedura di evidenza pubblica per la individuazione del/dei socio/ soci;
12. di prorogare, nelle more della costituzione della "Territoriale Lazio S.p.A." e comunque fino alla avvenuta stabilizzazione occupazionale dei lavoratori già impegnati nei cantieri scuola e lavoro, finalizzati all'occupazione permanente, promossi dagli enti parco regionali dell'Appia antica, dei Castelli romani, dei Monti Lucretili e dei Monti Simbruini, gli specifici progetti di cui alla DGR 1250/2002 e di incaricare il Direttore del Dipartimento Territorio ad assumere le determinazioni consequenziali all'attuazione del presente provvedimento;
13. di utilizzare, per il finanziamento delle proroghe di cui al punto 13, le risorse economiche ancora disponibili in relazione all'impegno a suo tempo assunto per la realizzazione dei cantieri scuola e lavoro;
14. di istituire una Commissione di Gara per la valutazione delle proposte. Detta Commissione è composta da cinque componenti, di cui due designati dalla PROTEO S.p.A., nella qualità di socio rappresentante della Regione Lazio nella società mista, e tre designati dal Direttore del Dipartimento sociale, di concerto con il Direttore del Dipartimento del territorio. Il provvedimento finale di nomina della commissione sarà effettuato con Decreto del presidente della Giunta.
15. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
 IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

6 MAR. 2004



Giorgio Simeoni

La procedura di evidenza pubblica diretta all'individuazione del partner della Proteo SpA nella costituenda "Territoriale Lazio SpA", funzionale allo sbocco occupazionale dei lavoratori di cui agli articoli 2 e 4 della l.r. 21/2002 deve conformarsi alle seguenti linee guida.

1. Il bando di gara deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su tre quotidiani a tiratura nazionale e sul sito internet della Regione Lazio (www.regione.lazio.it);
2. Il bando di gara deve contenere:
 - a. le modalità e i termini di presentazione delle offerte;
 - b. la data ed il luogo della seduta pubblica di apertura dei plichi per l'esame degli atti relativi alle offerte;
 - c. le modalità e i termini di presentazione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta;
 - d. l'indicazione dei requisiti tecnici ed economici minimi che il partner deve possedere;
 - e. la specifica richiesta ai candidati di presentazione del piano tecnico, economico e finanziario con la definizione, in particolare, della proposta di organigramma societario che deve contenere un numero di lavoratori dipendenti non inferiore ad 800, appartenenti alle seguenti categorie: LSU (in numero non inferiore a 550), lavoratori già impiegati nei cantieri scuola e lavoro finalizzati all'occupazione permanente promossi dagli Enti parco regionali dell'Appia antica, dei Castelli romani, dei Monti Lucretili e dei Monti Simbruini e altre categorie svantaggiate di lavoratori ai sensi della l.r.21/2002 e del programma operativo attuativo della stessa legge;



f. le modalità e i termini entro i quali la commissione di gara giudicherà, sulla base dei criteri individuati nel capitolato d'oneri le proposte presentate dai candidati.

4. Il bando di gara deve essere rivolto a società di capitali, consorzi, cooperative ed altri soggetti, con personalità giuridica, anche riuniti in raggruppamenti temporanei (ATS, ATT) che, se aggiudicatari, hanno l'obbligo di costituire tra loro un soggetto giuridico unico.

I soggetti di cui sopra devono rispettare le seguenti condizioni:

- a. non è possibile concorrere nella duplice veste di soggetto individuale e di soggetto partecipante ad un raggruppamento;
- b. non è possibile concorrere nella veste di soggetto partecipante a più raggruppamenti;
- c. non è possibile concorrere quando si hanno rapporti di collegamento (partecipazioni) con altri soggetti partecipanti.

5. Il bando di gara deve prevedere l'attivazione di una segreteria tecnica a disposizione dei candidati, funzionante dalla data di invio del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee fino a 7 giorni dopo la data di scadenza di presentazione delle offerte. La segreteria tecnica sarà composta da tre componenti nominati dal Direttore del Dipartimento Sociale, di concerto con il Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio.



9

ALLEG. alla DELIB. N. 136

DEL 27 FEB. 2004

ALLEGATO B

**Capitolato d'oneri funzionale all'individuazione
del partner della Proteo Spa nella costituenda
"TERRITORIALE LAZIO S.p.A"**



CAPO I – SPECIFICHE DEI SERVIZI	
Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Servizi	3
Articolo 3 - Dettaglio della fornitura e dei servizi	4
Articolo 4 - I sistemi, le tecnologie e il rispetto normativo	7
Articolo 5 – Luoghi e termini per l'erogazione del servizio	7
Articolo 6 - Valore economico dei servizi	8
Articolo 7 – Elementi di finanziamento	9
CAPO II – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	
Articolo 8 - Modalità di presentazione delle offerte	9
Articolo 9 - Obblighi ed avvertenze per i Candidati	18
CAPO III – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	
Articolo 10 - Modalità di aggiudicazione della gara	20
Articolo 11 - Validità dell'offerta e interruzione unilaterale della procedura di gara	22

CAPO I – SPECIFICHE DEI SERVIZI

Art. 1 *(Oggetto)*

1. Il presente Capitolato ha per oggetto le modalità, le condizioni e i criteri cui devono conformarsi i candidati ai fini della presentazione delle offerte relative al bando di gara per l'individuazione del partner della Proteo Spa nella costituenda "Territoriale Lazio SpA", di seguito denominata "SpA", nonché la tipologia dei servizi e delle attività che la stessa SpA deve erogare.

Art. 2 *(Servizi)*

1. I servizi che la SpA deve erogare riguardano, in particolare:

- a. la prevenzione, il supporto, la salvaguardia e la tutela del territorio regionale;
- b. la conservazione, valorizzazione e sviluppo delle aree naturali protette regionali, elencate in via non esclusiva in Appia Antica, Castelli Romani, Monti Simbruini, Monti Lucretili, Monte Navegna e Monte Cervia, Monti Aurunci e Veio.

2. I servizi di cui al comma 1 lett. a) consistono:

- nella prevenzione e nel monitoraggio del rischio idrogeologico;
- nella prevenzione e nel monitoraggio del rischio incendi boschivi;
- nella fornitura, aggiornamento e utilizzazione diretta ed indiretta di un sistema cartografico regionale digitalizzato.

Tali servizi devono essere erogati sull'intero territorio regionale, in conformità alle previsioni di cui al decreto legge 11 giugno 1989 n.180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998 n.267, modificato dal decreto legge 13 maggio 1999 n.132, convertito dalla legge 13 luglio 1999 n. 226;

3. I servizi di cui al comma 1 lett. b) consistono:

- la promozione dei prodotti tipici delle aree naturali protette;
- la gestione dei punti vendita dei prodotti tipici, anche attraverso l'e-commerce;
- l'allestimento e la gestione di spazi espositivi e delle manifestazioni di settore;
- la gestione dei servizi di ristoro nelle aree naturali protette;
- la gestione dei punti informativi, dei punti di visita e di accompagnamento dei visitatori;

- la gestione dei musei tematici e delle aree monumentali ed archeologiche;
- la gestione degli ostelli, delle foresterie, dei camping;
- il monitoraggio della fauna selvatica e l'individuazione delle specie e delle relative quantità in esubero;
- la manutenzione delle sedi, delle strutture, dei percorsi, dei sentieri, delle aree d'interesse culturale e delle aree attrezzate.

4. La Spa eroga:

- a) servizi complementari o integrativi a quelli di cui al comma 1, nella misura in cui siano migliorativi degli aspetti economico-occupazionali dell'offerta presentata e riconducibili, in particolare, all'Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Lazio ed il Governo del 22 marzo 2000 e degli Accordi di Programma Quadro APQ5, APQ7 e APQ8, tesi alla valorizzazione economica dei beni delle aree naturali protette, quantificandone la redditività e l'impatto occupazionale;
- b) servizi non strettamente connessi a quelli precedenti, relativi a settori quali la cultura, il turismo, i servizi sociali, la sanità e l'agricoltura, nella misura in cui siano migliorativi degli aspetti economico- occupazionali dell'offerta presentata.

Articolo 3

(Dettaglio della fornitura e dei servizi)

L'offerta di fornitura dei servizi di cui al precedente articolo 2 comma 1 lettera a), deve definire le caratteristiche, le specifiche tecniche e le specifiche prestazionali, con particolare riferimento a:

- a. sistema di monitoraggio per la sorveglianza del rischio idrogeologico e del rischio incendi boschivi, che si avvalga di reti telematiche di avvistamento e controllo;**
- b. interventi di messa in sicurezza del territorio regionale, anche prevedendo, ad esempio, interventi di spegnimento di piccoli incendi o di risanamento ambientale di piccoli ambiti territoriali.**

In dettaglio il sistema dovrà mantenere standard di efficacia funzionale in merito alle seguente specificità tecnica:

1. osservazione e previsione dei fenomeni meteorologici, basati su sensoristica radar, per la localizzazione di aree di rischio, e loro correlazione con le aree a terra, isolate su mappatura regionale di siti a rischio idrogeologico. La correlazione "fenomeno meteorologico – area a rischio idrogeologico" potrà essere attuata ed analizzata, anche ricorrendo a strumenti di indagine e mappatura del rischio già adottati dalla Pubblica amministrazione quale il Piano di Assetto Idrogeologico regionale. I dati d'analisi per la valutazione dell'influenza dei fenomeni meteorologici sui rischi di assetto idrogeologico a terra, devono avere frequenza d'invio oraria e devono generare segnali d'allarme al superamento di valori limite di taratura del sistema di monitoraggio. L'allarme deve raggiungere le sedi regionali decentrate prescelte e le sedi degli Enti preposti alla sorveglianza e alla attuazione di piani di gestione delle emergenze e di protezione civile. Il sistema radar dovrà rilevare e restituire dati in combinazione con immagini satellitari (Meteosat o altri) al fine di individuare l'area interessata dal fenomeno studiato, la distanza del fenomeno dal radar, la direzione di movimento del fenomeno e la sua velocità, l'intensità ed il tempo di evoluzione del fenomeno rilevato. Il servizio di previsione meteorologica regionale dovrà avere frequenza di emissione dati oraria. Il servizio di osservazione e previsione dei fenomeni meteorologici deve fornire il supporto alla prevenzione del rischio idrogeologico, con particolare riferimento al rischio di inondazione, attraverso l'installazione, sul territorio regionale, di una rete di centraline idrogeologiche di controllo in continuo dei parametri di interesse. La prevenzione antincendio dovrà esser basata sulla analisi del rischio statico, legato cioè alle caratteristiche e alla storia del territorio; la sorveglianza antincendio dovrà essere basata sull'avvistamento precoce di focolai di incendio e sulla capacità di costituire supporto per le operazioni di intervento guidato sul fuoco e di verifica dei risultati ottenuti. Prevenzione e sorveglianza antincendio dovranno essere basate su livelli di rilevamento periferici e su unità operative presidiate locali. Le unità periferiche, dovranno essere dotate di sensori e telecamere di controllo, di unità di trasmissione – ricezione dati e di sistemi di alimentazioni utilizzando l'energia solare. Il funzionamento dovrà essere di tipo bilaterale, in riferimento con le unità operative locali presidiate. Il sistema per la prevenzione e la sorveglianza antincendio, dovrà permettere:

- la rilevazione del rischio d'incendio *strutturale*, legato cioè a parametri ambientali immodificabili nel breve e medio periodo (parametri antropici, geomorfologici, orografici ecc..) e l'ottenimento di cartografia statistica del territorio regionale, di carattere stagionale ed aggiornabile con frequenza annuale;
 - la rilevazione del rischio d'incendio *meteorologico*, legato cioè a parametri ambientali modificabili nel periodo settimanale (vento, umidità dell'aria, temperatura, giorni non piovosi precedenti ecc..) e l'ottenimento di cartografia statistica del rischio d'incendio giornaliero e del giorno seguente;
2. gli interventi di messa in sicurezza del territorio regionale, dovranno attuarsi con gruppi operativi formati da un minimo di tre addetti. Le azioni richieste saranno: la perlustrazione di aree a rischio d'incendio boschivo; la perlustrazione del territorio per la prevenzione ed il rilevamento di atti incendiari dolosi; la messa in sicurezza del territorio attraverso piccoli interventi di taglio d'erba, di pulizia e manutenzione di percorsi forestali; la perlustrazione delle aree a rischio meteorologico; la pianificazione generale scaturita dalla osservazione e dal monitoraggio dei fenomeni di rischio, dovrà permettere la redazione di piani di dettaglio aggiornati con frequenza mensile o bimestrale. Su detti piani di dettaglio, il Soggetto offerente dovrà incardinare l'attività operativa dei LSU, che riguarderà:
- la prevenzione incendi;
 - la manutenzione di aree individuate dagli Organi di protezione civile per la logistica;
 - censimento della vulnerabilità sismica delle infrastrutture regionali;
 - attività informativa della popolazione residente, in sinergia con gli URP comunali della Regione Lazio;
 - manutenzione idraulica su aste di fossi e torrenti;
 - ricostruzione e arginatura di piccoli fonti franosi;

L'offerta di fornitura di servizi di cui al precedente articolo 2 comma 1 lettera b), deve contenere:

- le singole fasi/interventi di realizzazione;

- i costi delle singole fasi/interventi;
- il costo onnicomprensivo per ognuno dei servizi;
- le singole professionalità richieste per lo svolgimento di ciascun servizio;
- il livello occupazionale per ciascuna figura professionale;
- la durata del periodo di start – up per ognuno dei servizi.

Articolo 4

(I sistemi, le tecnologie e il rispetto normativo)

E' compito dei Candidati provvedere ad indicare per ciascun sistema/servizio:

- gli investimenti tecnici necessari in termini di acquisto di apparecchiature/attrezzature, di impianti e di altre risorse tecnologiche idonee allo svolgimento dei servizi;
- il possesso delle dovute licenze, autorizzazioni e concessioni previste per legge, ove richieste nei casi di offerte di servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente capitolato d'oneri;
- il rispetto, nella offerta di fornitura di servizi, delle diverse normative specifiche e degli standard internazionali vigenti.

Articolo 5

(Luoghi e termini per l'erogazione del servizio)

Tutte le attività previste nella formulazione della offerta di fornitura di servizi di cui ai precedenti articoli dovranno essere attuate nell'ambito del territorio regionale, secondo le esigenze rappresentate dall'Amministrazione regionale.

Per regolare la realizzazione dei servizi ed al fine dell'espletamento delle attività formative di inserimento/reinserimento al lavoro, è necessario fornire con esattezza le scadenze temporali di start up in relazione ai luoghi e ai termini (tempi e modi) per ciascun servizio, di cui sarà fatto esplicito riferimento nel Contratto di servizio da stipulare tra la Regione Lazio e la costituenda SpA.

Articolo 6
(Valore economico dei servizi)

Il valore economico dei servizi da svolgere, deve garantire l'assunzione di almeno 800 (ottocento) addetti, con attività lavorativa media per addetto di almeno 30 ore settimanali, così suddivisi in ragione della categoria di appartenenza:

- 550 lavoratori del bacino LSU;
- 150 lavoratori già impiegati presso i cantieri scuola – lavoro attivati dagli enti parco regionali;
- 100 lavoratori svantaggiati di cui agli articoli 2 e 4 della L.R. 21/2002.

Il piano tecnico, economico e finanziario a cinque anni che i Candidati devono presentare, quale condizione esclusiva di partecipazione alla gara, deve specificare:

- il fatturato globale;
- il fatturato realizzato per ciascun servizio;
- la quota parte del fatturato, sia in termini globali che per ciascun servizio, che deve essere a carico della Regione Lazio e che dovrà essere regolata dalla stipula di apposito contratto di servizio;
- la quota parte di fatturato non a carico della Regione Lazio, con adeguata specifica della provenienza.

Il valore posto a base concorsuale, relativo alla quota della Regione Lazio che concorre alla realizzazione del fatturato della SpA, relativo alla fornitura dei servizi di cui al precedente articolo 2, è pari a € 25.600.000,00, IVA inclusa. Il suddetto importo, relativo al primo anno di attività della costituenda SpA è comprensivo degli oneri della fase di start – up della SpA, che deve essere specificamente indicato nella offerta in termini di costi e di durata. Sono ammesse solo offerte che prevedono l'indicazione del contributo della quota regionale pari od in ribasso del valore indicato.

Articolo 7
(Elementi di finanziamento)

I Candidati, dovranno specificare nel piano tecnico, economico e finanziario a cinque anni, le forme di finanziamento che si ritiene di dover attivare.

CAPO II – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Articolo 8
(Modalità di presentazione delle offerte)

Per partecipare alla gara, è necessario predisporre e fare pervenire un PLICO GENERALE, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio il nominativo del soggetto offerente e la dicitura:

Procedura concorsuale per la individuazione del socio della costituenda "TERRITORIALE LAZIO S.p.A" per la fornitura dei servizi di prevenzione e supporto per la salvaguardia e la tutela del territorio regionale e per la gestione di attività e di interventi tesi alla conservazione, valorizzazione e sviluppo sostenibile del patrimonio ambientale regionale con particolare riferimento alle aree naturali protette. – contiene offerta e documenti

Tale plico dovrà essere indirizzato a:

**Regione Lazio
Direttore Dipartimento Sociale
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00147 ROMA**

e dovrà essere recapitato all'Amministrazione regionale a mezzo Servizio Postale o Agenzia avente autorizzazione ministeriale al recapito, ovvero anche a mano al

protocollo generale, **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno indicato nel bando di gara**, termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Il recapito del plico, nel quale dovrà essere specificato in modo completo e leggibile il nome e l'indirizzo del Candidato offerente, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione utile.

Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto, nei modi previsti, entro la scadenza fissata per la gara, e sul quale non sia apposta la scritta relativa all'oggetto della gara e la chiara identificazione del soggetto mittente.

Pena esclusione dalla gara, l'intera documentazione prodotta ai fini della partecipazione deve essere resa in lingua italiana; nel caso in cui la documentazione originale (o in copia fotostatica) dovesse essere formulata in altra lingua ad essa dovrà essere associata apposita traduzione in lingua italiana congiuntamente sottoscritta dal legale rappresentante del Candidato.

Il PLICO GENERALE dovrà contenere:

1. BUSTA n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, chiaramente identificata e contenente:

A. DICHIARAZIONE, da presentare su carta semplice resa firmata dal Rappresentante Legale del soggetto che sottoscrive l'offerta, con la quale si attesti:

- l'iscrizione alla Camera di Commercio *(o equivalente per i soggetti non obbligati all'iscrizione alla C.C.I.A.A. o residenti in altri Stati della Comunità Europea)*, indicando il numero di matricola, la data di iscrizione, la data di inizio attività, nonché l'oggetto sociale inerente alla/e attività pertinenti l'oggetto della gara;
- *(in caso di Cooperative o Consorzio di Cooperative)* l'iscrizione del Registro Prefettizio della Provincia di appartenenza, oppure nello Schedario Generale della Cooperazione, indicando gli estremi di iscrizione;
- il nominativo della persona indicata a rappresentare ed impegnare legalmente l'Impresa offerente;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e che non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;

- che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- che nell'esercizio della propria attività professionale non è stato commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi degli articoli da 12 a 17 del D.Lgs. 157/1995 e successive modificazioni.
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito e che possano influire sulla determinazione dell'offerta e di conoscere ed accettare tutte le condizioni, generali e speciali che regolano la gara;
- di aver preso visione della documentazione di gara e accolto tutte le condizioni previste dal capitolato d'oneri;
- di considerare inclusa nell'offerta ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessaria per l'esecuzione dei servizi proposti, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile e di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
- di essere abilitato ad assumere interessi e partecipazioni in società;

- di impegnarsi a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di aggiudicazione, a non compiere azioni illecite o scorrette;
- di impegnarsi a costituire la SpA, nella qualità di socio di minoranza, con PROTEO S.p.A. in caso di aggiudicazione, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12/03/1999 n°68.

B. DICHIARAZIONE (requisiti tecnico-finanziari), da presentare su carta semplice firmata dal Rappresentante Legale del soggetto che sottoscrive l'offerta, con la quale si attesti di:

- B1 aver realizzato, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato globale, al lordo di IVA, pari a sei volte l'importo del valore base concorsuale della quota regionale di cui al precedente articolo 6;
- B2 che il numero medio annuo di dipendenti impiegati, calcolato come unità equivalenti a 30 ore, sia, per ogni anno dell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, pari a tre volte gli addetti da assumere, di cui al precedente articolo 6
- B3 aver realizzato, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato relativo a tipologie di servizi analoghe a quelli da erogare con la costituenda SpA, al lordo di IVA, pari a tre volte l'importo del valore base concorsuale della quota regionale di cui al precedente Articolo 6;
- B4 essere in possesso delle autorizzazioni e concessioni specifiche richieste per legge in riferimento alla tipologia di servizio da svolgere;

C. POLIZZA FIDEIUSSORIA

- a. **Cauzione provvisoria:** a garanzia della serietà dell'offerta, il Candidato costituisce un deposito cauzionale € 250.000; la garanzia è riferita sia al contenuto, sia all'impegno, che il Candidato assume con la presentazione della offerta. Pertanto la rinuncia a costituire la SpA da parte del Candidato risultato aggiudicatario al termine della gara, comporta l'incameramento della cauzione

provvisoria, qualora l'aggiudicazione sia comunicata al Candidato entro i limiti della validità dell'offerta. Detta clausola vale tanto per il Candidato aggiudicatario, quanto per tutti gli altri Candidati classificatisi nella graduatoria risultante dalla gara. La cauzione provvisoria deve avere una durata non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione dell'offerta. La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente e sarà restituita ai Candidati non risultati aggiudicatari entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività dell'atto di aggiudicazione definitiva.

- c. **Cauzione definitiva:** il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento del contenuto dell'offerta, in riferimento a quanto espressamente indicato alle voci "**valenza economica**" e "**maggiore livello occupazionale**" del successivo **articolo 10** punti **b.** e **d.** rispettivamente, deve coprire l'intero periodo di riferimento del piano d'impresa (5 anni) ed è determinato dalla somma dei due valori (**val1+val2**) come di seguito calcolati:

a garanzia dell'adempimento di cui al punto b.:

$$\text{val1} = [0,2 * (\text{utile}_{n.\text{anno}1} + \text{utile}_{n.\text{anno}2} + \text{utile}_{n.\text{anno}3} + \text{utile}_{n.\text{anno}4} + \text{utile}_{n.\text{anno}5})]$$

"dove *utile n.* sta per *utile netto di progetto*"

si considera val1 quando è maggiore di zero. Si considera zero quando val1 è zero o inferiore a zero

a garanzia dell'adempimento di cui al punto d.:

$$\text{val2} = [(\text{occ} - 800)_{\text{anno}1} + (\text{occ} - 800)_{\text{anno}2} + (\text{occ} - 800)_{\text{anno}3} + (\text{occ} - 800)_{\text{anno}4} + (\text{occ} - 800)_{\text{anno}5}] * 1.000$$

dove **occ** = occupati previsti nel piano d'impresa della SpA per singolo anno a trenta ore/settimana

- d. **Modalità di costituzione della cauzione e clausola espressa:** la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono essere prestati in uno dei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348:

1. Con reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
2. Con fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui all'articolo 5 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
3. con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle

Leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 Febbraio 1939 n. 449 e successive modificazioni.

Qualora la cauzione provvisoria, la cauzione definitiva siano prestati in uno dei modi di cui ai punti 2. e 3., la fideiussione o la polizza assicurativa devono espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta". Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta della Regione Lazio ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto candidato o aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

a. Modalità di restituzione della cauzione

La cauzione definitiva, in qualunque forma presentata, sarà restituita al termine del quinto anno di esercizio della SpA per un importo risultante dalla somma algebrica di due valori come di seguito indicati:

somma restituita = restituzione somma relativa a garanzia dell'adempimento di cui al punto b. +/-
restituzione somma relativa a garanzia dell'adempimento di cui al punto d.

la "restituzione somma relativa a garanzia dell'adempimento di cui al punto b." vale:
(somma restituita) = (val1) - (onere per non realizzazione delle previsioni di piano)
dove:

1. (onere per.....)= zero

quando:

$$\frac{(\text{utile } n.\text{-anno } 1 + \text{utile } n.\text{-anno } 2 + \text{utile } n.\text{-anno } 3 + \text{utile } n.\text{-anno } 4 + \text{utile } n.\text{-anno } 5) - (\text{ut.r. } n.\text{-anno } 1 + \text{ut.r. } n.\text{-anno } 2 + \text{ut.r. } n.\text{-anno } 3 + \text{ut.r. } n.\text{-anno } 4 + \text{ut.r. } n.\text{-anno } 5)}{(\text{utile } n.\text{-anno } 1 + \text{utile } n.\text{-anno } 2 + \text{utile } n.\text{-anno } 3 + \text{utile } n.\text{-anno } 4 + \text{utile } n.\text{-anno } 5)}$$

è inferiore o uguale 0,2 ed i simboli significano:

- **utile n.** significa utile netto di progetto;
- **ut.r. n.** significa utile netto reale da bilancio

2. (onere per.....)= $0,1 * (\text{utile } n.\text{-anno } 1 + \text{utile } n.\text{-anno } 2 + \text{utile } n.\text{-anno } 3 + \text{utile } n.\text{-anno } 4 + \text{utile } n.\text{-anno } 5)$

quando:

$$\frac{(\text{utile } n.\text{-anno } 1 + \text{utile } n.\text{-anno } 2 + \text{utile } n.\text{-anno } 3 + \text{utile } n.\text{-anno } 4 + \text{utile } n.\text{-anno } 5) - (\text{ut.r. } n.\text{-anno } 1 + \text{ut.r. } n.\text{-anno } 2 + \text{ut.r. } n.\text{-anno } 3 + \text{ut.r. } n.\text{-anno } 4 + \text{ut.r. } n.\text{-anno } 5)}{(\text{utile } n.\text{-anno } 1 + \text{utile } n.\text{-anno } 2 + \text{utile } n.\text{-anno } 3 + \text{utile } n.\text{-anno } 4 + \text{utile } n.\text{-anno } 5)}$$

è maggiore di 0,2, ma inferiore o uguale a 0,4, ed i simboli significano:

- **utile n.** significa utile netto di progetto;

- **ut.r. n.** significa utile netto reale da bilancio

3. (onere per.....) = $0,2 * (\text{utile n. anno 1} + \text{utile n. anno 2} + \text{utile n. anno 3} + \text{utile n. anno 4} + \text{utile n. anno 5})$

quando:

$$\frac{(\text{utile n. anno 1} + \text{utile n. anno 2} + \text{utile n. anno 3} + \text{utile n. anno 4} + \text{utile n. anno 5}) - (\text{ut.r. n. anno 1} + \text{ut.r. n. anno 2} + \text{ut.r. n. anno 3} + \text{ut.r. n. anno 4} + \text{ut.r. n. anno 5})}{(\text{utile n. anno 1} + \text{utile n. anno 2} + \text{utile n. anno 3} + \text{utile n. anno 4} + \text{utile n. anno 5})}$$

è maggiore di 0,4 ed i simboli significano:

- **utile n.** significa utile netto di progetto;
- **ut.r. n.** significa utile netto reale da bilancio

la "restituzione somma relativa a garanzia dell'adempimento di cui al punto d." vale:

(somma restituita) = (val2) - (onere per non realizzazione delle previsioni di piano)

dove in questo caso:

(onere per) = somma degli oneri del singolo anno, per i primi 5 anni di attività, calcolati ognuno nel seguente modo:

1. per ogni anno in cui il numero di occupati medi annui equivalenti realizzati è inferiore a quelli previsti nel piano d'impresa si considera uno tra i seguenti oneri

a. (onere singolo anno) = zero

quando:

$$\frac{(\text{occ}_{\text{anno } i} - \text{occ}_{\text{r. anno } i})}{(\text{occ}_{\text{anno } i})}$$

è inferiore o uguale a 0,05 ed i simboli significano:

- **occ.** significa occupati medi annui equivalenti a 30 ore previsti nel piano di impresa;
- **i** significa l'anno generico da 1 a 5 del piano d'impresa
- **occ_r** significa occupati medi annui equivalenti a 30 ore reali

b. (onere singolo anno) = $500 * (\text{occ} - 800)_{\text{anno } i}$

quando:

$$\frac{(\text{occ}_{\text{anno } i} - \text{occ}_{\text{r. anno } i})}{(\text{occ}_{\text{anno } i})}$$

è maggiore di 0,05, ma inferiore o uguale a 0,15, ed i simboli significano:

- **occ.** significa occupati medi annui equivalenti a 30 ore previsti nel piano di impresa;
- **i** significa l'anno generico da 1 a 5 del piano d'impresa
- **occ_r** significa occupati medi annui equivalenti a 30 ore reali

$$c. \text{ (onere singolo anno)} = 1000 * (occ_p - 800)_{anno\ i}$$

quando:

$$\frac{(occ_{anno\ i} - occ_{anno\ i})}{(occ_{anno\ i})}$$

è maggiore di 0,15, ed i simboli significano:

- **occ.** significa occupati medi annui equivalenti a 30 ore previsti nel piano di impresa;
- **i** significa l'anno generico da 1 a 5 del piano d'impresa
- **occ_r** significa occupati medi annui equivalenti realizzati

2. per ogni anno in cui il numero di occupati medi annui equivalenti realizzati è superiore a quelli previsti nel piano d'impresa si considera in positivo, a detrazione degli oneri precedentemente calcolati, il seguente valore

$$\text{valore positivo in detrazione degli oneri} = 1000 * (occ_r - occ)_{anno\ i}$$

fino ad un valore massimo che consente di azzerare gli oneri complessivi precedentemente calcolati e relativi al mancato adempimento del contenuto dell'offerta in relazione ai punti b. e d. dell'articolo 10.

D. CERTIFICATI: unitamente alla dichiarazione di cui precedente punto A), deve essere reso il Certificato rilasciato dagli Uffici competenti da cui risulti l'ottemperanza alla norma di cui alla Legge n. 68 del 12/03/1999 relativa alla disciplina del diritto al lavoro dei disabili (anche in copia fotostatica purché di documento in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta).

Alle dichiarazioni richieste deve essere allegata, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; in tal caso le firme non dovranno essere autenticate.

In caso contrario le firme dovranno essere autenticate ai sensi dell'articolo 20 della Legge 04/01/1968 n° 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di Candidato costituito in Raggruppamento temporaneo di Soggetti:

- tutte le dichiarazioni di cui al Punto A devono essere rese da tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento, tranne l'indicazione dell'attività nell'oggetto sociale che s'intende assolta cumulativamente;
- il certificato di cui al Punto D deve esser reso da tutti i soggetti partecipanti al Raggruppamento;
- le dichiarazioni di cui ai punti B1 e B2, devono essere rese da almeno uno dei soggetti partecipanti al Raggruppamento;
- le dichiarazioni di cui ai punti B3 e B4, si intendono assolte cumulativamente;

La polizza a titolo di deposito di cauzione, di cui al punto C., deve essere presentata dalla capogruppo.

Oltre alle dichiarazioni richieste, dovrà essere inoltre prodotta una ulteriore dichiarazione atta a specificare le diverse peculiarità in relazione alla costituenda SpA e come esse rientrano nell'ambito dello sviluppo futuro della SpA stessa.

Le imprese raggruppate dovranno conformarsi al dettato dell'Articolo 11 del D. Lgs. n. 157/1995.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese e di richiedere le certificazioni originali presso gli uffici competenti. Secondo il disposto dell'Articolo 12, comma 1, e degli Artt. 13, 14, e 15 del D. Lgs. n. 157/1995, l'Amministrazione potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

2. BUSTA n. 2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA, chiaramente identificata, in busta opaca sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, e riportante:

- A. la relazione tecnica contenente l'offerta nel suo complesso in risposta alle esigenze dell'Amministrazione regionale e di quanto specificato nel presente capitolato; tale relazione dovrà esplicitare, per ciascuno dei criteri di valutazione previsti, gli elementi qualificanti l'offerta e le argomentazioni più opportune atte a valorizzarla;

- B. la descrizione del funzionamento gestionale ed operativo della costituenda SpA: il documento deve contenere la descrizione puntuale dei servizi nel loro dettaglio tecnico ed organizzativo;
- C. il **piano tecnico economico e finanziario a cinque anni reso a prezzi reali**, per la costituenda SpA, comprendente l'analisi dei costi diretti, indiretti, amministrativi e generali, il piano degli investimenti, il conto economico e lo stato patrimoniale di previsione;
- D. l'indicazione del fatturato della SpA ripartito per ciascun servizio, inclusi quelli integrativi, complementari ed altri, con l'esplicita indicazione della quota di fatturato in carico alla Regione e la quota parte a carico di altri clienti/utenti;
- E. il livello occupazionale totale per ciascun anno di esercizio del quinquennio successivo e il livello occupazionale relativo a ciascun servizio (diretti ed indiretti);
- F. l'indicazione dei costi da destinare annualmente alla formazione interna.

La suddetta documentazione tecnica dovrà essere controfirmata dal Soggetto che sottoscrive l'offerta.

La documentazione di cui ai punti 1., 2., devono essere inserite nel plico principale.

Articolo 9

(Obblighi ed avvertenze per i Candidati)

Dopo la gara, l'Amministrazione regionale inviterà il Candidato aggiudicatario a porre in essere tutti gli atti necessari per costituire la S.p.A, quale socio di minoranza insieme alla PROTEO S.p.A., entro e non oltre i 30 giorni successivi e, per renderla operativa entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Nel caso in cui il Candidato aggiudicatario sia sottoforma di raggruppamento, i partecipanti al Raggruppamento devono, obbligatoriamente, costituirsi in soggetto

giuridico unico entro quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione e porre in essere lo stesso impegno di cui al precedente capoverso.

Il mancato adempimento a quanto richiesto ai precedenti capoversi, comporterà la decadenza dall'aggiudicatario che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva espressa e determinerà l'incameramento della fidejussione e l'accollo, da parte del Candidato, delle spese che l'Amministrazione regionale sopporterà per il rinnovo della procedura.

Eventuali verifiche che dimostrino che l'aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti, comporteranno la decadenza dello stesso che fino a tale momento deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva espressa.

In caso di decadenza dell'aggiudicatario, per qualsiasi causa, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di interpellare il Candidato successivamente classificatosi nella gara svoltasi.

In tutti i casi, l'Amministrazione regionale provvederà alla aggiudicazione definitiva solo dopo la verifica della sussistenza delle dichiarazioni rese in sede di gara e delle condizioni di ammissibilità dei partecipanti.

E' a carico dei Candidati l'onere di prendere visione di tutto ciò che possa condizionare la formulazione della propria offerta.

CAPO III – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Articolo 10

(Modalità di aggiudicazione della gara)

La gara verrà aggiudicata con procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 157/95 e successive modificazioni.

Si procederà alla valutazione dei Candidati sulla base della seguente procedura:

per ciascuna offerta, pervenuta nei termini e secondo le modalità previsti per la gara, verrà attribuito un punteggio determinato:

- a. dalla **completezza** dell'offerta, in riferimento alle caratteristiche tecniche e funzionali, alla capacità di dislocazione sul territorio regionale ed alla modalità e tempistica di espletamento dei servizi proposti ed alla loro piena rispondenza ai requisiti fissati dal presente Capitolato. **Punti massimi 100** saranno assegnati a coloro che assommeranno maggiore funzionalità, maggiore dislocazione sul territorio e minori tempi di attuazione dei servizi;
- b. dalla **valenza economica** dell'offerta, espressa dal valore annuo del rapporto "utilenetto/fatturato", secondo la seguente formula algebrica:

$$\text{Punteggio V.E.} = \left[\frac{\text{utilenetto}}{\text{fatturato}}_{\text{anno1}} \right] \times 50 + \left[\frac{\text{utilenetto}}{\text{fatturato}}_{\text{anno2}} \right] \times 50 + \left[\frac{\text{utilenetto}}{\text{fatturato}}_{\text{anno3}} \right] \times 50 + \left[\frac{\text{utilenetto}}{\text{fatturato}}_{\text{anno4}} \right] \times 50 + \left[\frac{\text{utilenetto}}{\text{fatturato}}_{\text{anno5}} \right] \times 50$$

saranno escluse le offerte che presentano un utile netto annuo con segno positivo o negativo superiore al 10% del fatturato;

- c. dal **minore contributo economico** richiesto alla Regione Lazio, rispetto alla quota posta a base concorsuale e pari a € 25.600.000,00, IVA inclusa, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio m.c.e.} = \frac{m.c.e.}{25.600.000} \times 100 + \frac{m.c.e.}{25.600.000} \times 100 + \frac{m.c.e.}{25.600.000} \times 100 + \frac{m.c.e.}{25.600.000} \times 100 + \frac{m.c.e.}{25.600.000} \times 100$$

ove m.c.e. = € 25.600.000 -- € della quota della Regione Lazio prevista nel piano

d. dal maggior livello occupazionale previsto nel piano, riferito ad attività lavorativa di trenta ore settimanali, rispetto agli 800 addetti indicati a base del presente capitolato, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio m.l.o.} = \frac{occ - 800}{800} \times 50 + \frac{occ - 800}{800} \times 50 + \frac{occ - 800}{800} \times 50 + \frac{occ - 800}{800} \times 50 + \frac{occ - 800}{800} \times 50$$

il punteggio massimo ottenibile per il maggiore livello occupazionale è 50.

ove occ = occupati della SpA previsti nel piano, per singolo anno, a trenta ore/settimana

L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata a favore del Candidato che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, inteso come sommatoria dei singoli punteggi di cui ai punti a., b., c. e d..

Ai fini del calcolo dei singoli punteggi, eventuali valori non interi verranno approssimati alla seconda cifra decimale.

Nel caso di più Candidati pari classificati in graduatoria, si procederà all'aggiudicazione a favore del Candidato con maggiore punteggio di valutazione ottenuto ai punti a., c., e d. sopraesposti. In caso di ulteriore parità, si procederà alla aggiudicazione attraverso il sorteggio, alla presenza di testimoni.

Si procederà comunque all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta.

Nel caso di decadenza del Candidato si procederà alla aggiudicazione a favore dell'offerta immediatamente seguente nella graduatoria stabilita in sede di gara.

Ai fini dell'aggiudicazione della gara, è istituita istituire una apposita commissione di gara per la valutazione delle offerte. Detta commissione è composta da cinque componenti, di cui due designati dalla PROTEO S.p.A., nella qualità di socio rappresentante della Regione Lazio nella SpA, e tre designati dal Direttore del Dipartimento Sociale, di concerto con il Direttore del Dipartimento Territorio. Il provvedimento finale di nomina della commissione è demandato al Direttore del Dipartimento Sociale.

Articolo 11

(Validità dell'offerta e interruzione unilaterale della procedura di gara)

Le offerte presentate dai Candidati si intendono valide fino a 180 giorni successivi alla data fissata quale scadenza utile per la presentazione. Fino a tale data i Candidati proponenti non potranno avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo. La Regione Lazio si riserva la facoltà d'interrompere la procedura di gara in qualsiasi momento e di non addivenire alla scelta del socio di minoranza, laddove lo ritenga opportuno.



9

**SCHEMA di
PATTI PARASOCIALI**

ACCORDO TRA PROTEO SPA e

Relativo alla costituzione della "TERRITORIALE LAZIO Spa" di seguito denominata "SpA"

Premesso

- Che la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. del.... ha stabilito:
 - a) di costituire la SpA funzionale allo sbocco occupazionale dei lavoratori di cui agli articoli 2 e 4 della l.r. 21/2002 e finalizzata alla crescita economica ed occupazionale del territorio regionale;
 - b) che la SpA persegua gli obiettivi di cui al punto precedente attraverso la gestione di attività e servizi consistenti in interventi diretti alla salvaguardia, tutela, mantenimento, conservazione, valorizzazione e sviluppo sostenibile del patrimonio ambientale regionale, con particolare riferimento alle aree naturali protette e nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e degli obiettivi di gestione definiti dalla Giunta regionale;
 - c) di incaricare la "Proteo SpA" ad assumere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 21/2002, la partecipazione azionaria, nella SpA, in misura pari, in prima istanza, al 51% del capitale sociale;
- che a seguito di gara di evidenza pubblica è stato individuato il partner in

tanto premesso,

TRA

- Proteo Spa

E

-



Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente schema di patti parasociali;

Art. 2

Le parti intendono costituire una SpA con finalità economiche ed occupazionali passando attraverso un processo di aggregazione della gestione dei servizi consistenti in interventi diretti alla salvaguardia, tutela, mantenimento, conservazione, valorizzazione e sviluppo sostenibile del patrimonio ambientale regionale, con particolare riferimento alle aree naturali protette.

La parti procedono alla costituzione di una società per azioni, con uno statuto conforme a quello di cui all'allegato D) della DGRL

Art. 3

Il capitale sociale pari a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) sarà sottoscritto da Proteo Spa per Euro 1.275.000,00 (unmilione duecentosettantacinquemila) pari al 51% delle azioni e da per Euro 1.225.000,00 (unmilione duecentoventicinquemila) pari al 49% delle azioni.

Art. 4

Le parti stabiliscono che il socio pubblico (Proteo SpA) può trasferire una quota parte, massima del 30%, delle azioni di cui è titolare tramite procedura di evidenza pubblica, nella quale tra l'altro stabilirà anche le eventuali cessioni a soggetti subentranti di

cariche e/o nomine attribuitegli. Il socio privato ha l'obbligo di non cedere le proprie azioni per anni 5. Qualora successivamente a tale data dovesse decidere di porre le proprie azioni sul mercato, in tutto od in parte, dovrà individuare soggetto aventi analoghe caratteristiche e requisiti, tenendo a riferimento i termini e i parametri con i quali è stato dichiarato "aggiudicatario" della gara, fermo restando il diritto di prelazione per il socio pubblico (Proteo Spa).

Si da atto altresì che, al verificarsi di modifiche societarie per effetto delle ipotesi prima previste, scaturirà una modifica della composizione degli organi, fermo restando che al socio subentrante sarà attribuito almeno un consigliere con funzioni di amministratore delegato se acquisterà azioni in misura superiore al 50% della quota detenuta dal socio "aggiudicatario"

Art. 5

La nomina degli organi sociali è regolata dallo statuto.

Tuttavia le parti convengono che il consiglio di amministrazione è composto di 7 membri e ha la seguente composizione:

- a) alla Proteo SpA è riservata la designazione di quattro consiglieri, tra i quali il Presidente;
- b) a sono è riservata la designazione di tre consiglieri tra i quali l'amministratore delegato.

All'amministratore delegato sono conferiti tutti i poteri per la gestione della società ad eccezione di quelli che per legge non sono delegabili e rimangono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Le parti convengono che il collegio sindacale, formato da tre membri effettivi e due supplenti, ha la seguente composizione:

- a) due membri effettivi designati da Proteo spa, tra i quali il Presidente;
- b) un membro effettivo designato da.....;
- c) un membro supplente designato da Proteo spa;

d) un membro supplente designato da

Art. 6

I bilanci annuali della società sono certificati da primaria ed indipendente società di revisione, iscritta nell'apposito registro, incaricata dall'Assemblea dei soci.

Art. 7

Le parti convengono che l'organigramma societario dovrà comprendere l'occupazione di almeno 800 addetti appartenenti alle categorie dei lavoratori socialmente utili, dei lavoratori già impiegati nei cantieri scuola-lavoro e dei lavoratori svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché altre figure professionali necessarie per la gestione e lo sviluppo delle attività societarie.

Convengono inoltre la necessità di indirizzare a corsi di formazione tutte le figure professionali impiegate.

Art. 8

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Proteo Spa

.....



9

Schema di STATUTO

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni denominata "TERRITORIALE LAZIO SPA", di seguito nominata "società".

La società ha finalità sociali, economiche, culturali ed occupazionali. La società si pone l'obiettivo di costituire un punto di eccellenza di sviluppo economico ed occupazionale.

Art. 2

La Società ha sede legale in Via _____

L'organo amministrativo della Società può istituire uffici, filiali, agenzie, rappresentanze e parimenti sopprimerle.

Art. 3

La società ha durata fino al 31.12.2021 e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

TITOLO SECONDO

Oggetto sociale

Art. 4

La Società ha per oggetto la salvaguardia e la tutela del patrimonio ambientale regionale e la gestione di attività e interventi tesi alla conservazione, valorizzazione e sviluppo sostenibile del patrimonio ambientale e culturale regionale, con particolare riferimento alle aree naturali protette;



.....

Al solo scopo del conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, essa potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, bancarie, mobiliari, ritenute utili e necessarie dal Consiglio di Amministrazione, nonché su mandato dell'Assemblea dei soci, operazioni immobiliari ed assunzioni di partecipazione in altre Società od imprese, anche se non aventi oggetto affine o connesso al proprio. Concedere infine fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia dei debiti ed obbligazioni anche di terzi, ed anche, a favore di istituti di credito in genere.

La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti al servizio gestito nell'ambito della propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

TITOLO TERZO

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) suddiviso in numero 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) cadauno.

Può essere aumentato mediante nuovi conferimenti o mediante passaggio a capitale di riserva o altri fondi disponibili in forza di apposita deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale si potrà attribuire alla stessa la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Nella specie saranno anche adottati le deliberazioni di cui al quarto comma dell'art. 2441 C.C. applicando inoltre per quanto compatibile il sesto comma dello stesso articolo.

Le parti stabiliscono che il socio pubblico (Proteo SpA) può trasferire una quota parte, massima del 30%, delle azioni di cui è titolare tramite procedura di evidenza pubblica, nella quale tra l'altro stabilirà anche le eventuali cessioni a soggetti subentranti di cariche e/o nomine attribuitegli. Il socio privato ha l'obbligo di non cedere le proprie azioni per anni 5. Qualora successivamente a tale data dovesse decidere di porre le proprie azioni sul mercato, in tutto od in parte, dovrà individuare soggetto aventi analoghe caratteristiche e requisiti, tenendo a riferimento i termini e i parametri con i quali è stato dichiarato "aggiudicatario" della gara, fermo restando il diritto di prelazione per il socio pubblico (Proteo Spa).

Si da atto altresì che, al verificarsi di modifiche societarie per effetto delle ipotesi prima previste, scaturirà una modifica della composizione degli organi, fermo restando che al socio subentrante sarà attribuito almeno un consigliere con funzioni di amministratore delegato se acquisterà azioni in misura superiore al 50% della quota detenuta dal socio "aggiudicatario".

La deliberazione di aumento del capitale assunta come sopra, dovrà risultare da verbale redatto da notaio.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

I soci potranno eseguire su richiesta dell'Assemblea dei soci ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.

In riferimento alle azioni od altri strumenti finanziari partecipativi, nonché a tutti gli aspetti ad essi riconducibili si fa riferimento alla sezione quinta del C.C. dagli artt. 2346 a 2362 compreso.

TITOLO QUARTO

Organi Sociali

Art. 6

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea degli azionisti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.
- e) il Revisore

I rappresentanti di parte pubblica sono nominati ai sensi dell'art. 2449 del C.C. e revocati nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento vigente.

Art. 7

L'assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del CdA.

Art. 8

Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 9

Competenze dell'assemblea Straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di strumenti finanziari;
- d) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- e) la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 10

Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione, quindici giorni prima dell'assemblea, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 11

Assemblee di seconda e ulteriore Convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due (2) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 12

Assemblea Totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 13

Assemblea Ordinaria: determinazione dei Quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Per la nomina delle cariche sociali si terrà conto delle indicazioni dei soci nel rispetto delle norme riguardanti gli amministratori.

Art. 14

Assemblea Straordinaria: Determinazione dei Quorum

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale o, nel caso di presenza di soci che rappresentano meno della metà del capitale sociale, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello statuto di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 15

Norme per il Computo dei Quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art. 16

Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17

Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 2370 c.c) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Premesso che ogni azione equivale ad un voto, hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura:

- non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 3 C.C., gli amministratori in seguito alla consegna/deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Art. 18

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Art. 19

Presidente e Segretario dell'assemblea. Verbalizzazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o, in mancanza da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, (anche mediante allegato).
- e) Su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 20

Procedimento Assembleare svolgimento dei Lavori

L'assemblea, deve svolgersi con modalità che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Art. 21

Modalità di Voto

Il voto segreto non è ammesso.

Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 22

Assemblee Speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nell'assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

Per quanto di competenza si fa riferimento alla vigente normativa.

Art. 23

Annullamento delle Deliberazioni Assembleari.

Ciascun socio munito del diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile, può esercitare individualmente l'azione di annullamento.

Art. 24

Competenza Poteri e Doveri degli Amministratori

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferme restando la necessità di autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

Art. 25

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri da tre a sette, aventi requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque per non oltre tre esercizi, e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli stessi sono sostituiti con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 26

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge fra i propri membri un presidente, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguata informazione sulle materie iscritte all'ordine del giorno venga fornita a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 27

Organi Delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e la modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 28

Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta almeno 7 giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 3 giorni.

Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti;

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'art. 20 comma 1 del presente statuto.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 29

Rappresentanza Sociale

La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Art. 30

Remunerazione degli Amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente o Consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 31

Collegio Sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 20 comma 1 del presente statuto.

Art. 32

Il Revisore Contabile

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti richiesti dalla legge. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Art. 33

Bilancio e Utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Art. 34

Scioglimento e Liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per la sopravvenuta impossibilità a conseguire l'oggetto sociale, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 35

Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.


La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia..



EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI D.G.R. CONCERNENTE "COSTITUZIONE DELLA TERRITORIALE LAZIO S.p.A. PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E SERVIZI FUNZIONALI ALLO SBOCCO OCCUPAZIONALE DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, CANTIERISTI E DI ALTRE CATEGORIE SVANTAGGIATE DI LAVORATORI".

1. Il punto 3. del dispositivo della proposta di D.G.R. di cui in epigrafe è sostituito dal seguente:

"3. di stabilire che la predetta società persegue gli obiettivi di cui al punto 2 attraverso la gestione di attività e servizi consistenti in interventi diretti alla salvaguardia, tutela, mantenimento, conservazione, valorizzazione e sviluppo sostenibile del patrimonio ambientale regionale, con particolare riferimento alle aree naturali protette, ovvero di attività e servizi inerenti a settori non strettamente connessi a quelli precedenti quali la cultura, il turismo, i servizi sociali, la sanità e l'agricoltura.

Su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, d'intesa con gli Assessori regionali competenti in materia di ambiente e in materie relative alle attività e servizi gestiti dalla costituenda società per azioni, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce gli indirizzi, le direttive e gli obiettivi di gestione della costituenda S.p.a., ridefinendo, al contempo, anche sotto il profilo delle risorse finanziarie impiegate, l'assetto delle attività e dei servizi già affidati, nelle materie di cui trattasi, a soggetti giuridici in rapporto di strumentalità con la Regione".

2. Il punto 10. del dispositivo della proposta di D.G.R. di cui in epigrafe è soppresso

3. Il comma 4 dell'articolo 2 del capitolato d'onere (All. B) è sostituito dal seguente:

" 4. La Spa eroga:

- a) servizi complementari o integrativi a quelli di cui al comma 1, nella misura in cui siano migliorativi degli aspetti economico-occupazionali dell'offerta presentata e riconducibili, in particolare, all'Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Lazio ed il Governo del 22 marzo 2000 e degli Accordi di Programma Quadro APQ5, APQ7 e APQ8, tesi alla valorizzazione economica dei beni delle aree naturali protette, quantificandone la redditività e l'impatto occupazionale;*
- b) servizi non strettamente connessi a quelli precedenti, relativi a settori quali la cultura, il turismo, i servizi sociali, la sanità e l'agricoltura, nella misura in cui siano migliorativi degli aspetti economico- occupazionali dell'offerta presentata."*

